

Allegato 4



Ministero dell'Interno
COMANDO VIGILI DEL FUOCO
SALERNO
Ufficio Prevenzione Incendi

dipvvf.COM-SA.REGISTRO
UFFICIALE.U.0007504.14-03-2024.h.15:22

Alla Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali
(us.valutazioniambientali@pec.regione.campania.it)

Prot. gen. N. *del*

A Forno S.r.l.
(forno.srl@pec.it)

Oggetto: CUP 9594 – Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA -VI nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art.27bis D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. Relativamente all'intervento "Progetto di un Resort e Spa in località isola con oasi naturalistica alla foce dell'Alento in Comune di Casal Velino (SA)" – Proponente Forno S.r.l. – Inoltro nota di riscontro VVF Salerno a comunicazione trasmessa dalla ditta forno in data 11/03/2024.

In riscontro alla nota pervenuta dalla ditta istante in data 11/03/2024 assunta al protocollo VF n. 7028 stessa data e verificata la relazione tecnica allegata, si rappresenta che l'attività in oggetto ricade al punto 66 dell'allegato I del DPR 151/2011 normata dal DM 28 febbraio 2014 che detta i criteri di assoggettabilità e la Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

Occorre all'uopo sottolineare che in merito a come intendere l'assoggettabilità dei villaggi turistici essendo riportati sia tra le strutture con oltre 25 posti letto che tra quelle turistico-ricettive nell'aria aperta, la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza tecnica, viste le numerose richieste intese ad ottenere chiarimenti interpretativi, si è espressa in merito con nota prot. n° 4756 del 09/04/2013 in questi termini:

"Il punto n. 66 dell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011 inserisce i villaggi turistici sia tra le strutture con oltre 25 posti letto che tra quelle turistico - ricettive nell'aria aperta.

Al riguardo si chiarisce che i villaggi turistici rientrano esclusivamente tra le strutture turistico - ricettive in aria aperta e, quindi, sono soggetti alla disciplina dei procedimenti di prevenzione incendi se hanno una capacità ricettiva superiore a 400 persone.

Qualora nel loro ambito fossero presenti singole unità immobiliari con oltre 25 posti letto, anche se la struttura non dovesse superare le 400 persone, si configurerebbe, unicamente per tali unità immobiliari, l'attività indicata al primo capoverso del punto n. 66 del D.P.R. n. 151/2011."

Si resta pertanto in attesa per il caso di specie, ad ultimazione dei lavori, dell'attivazione delle procedure di cui all'art. 4 del citato DPR con le modalità previste dal DM 7/8/2012 presentando apposito Mod. "MOD. PIN 2 – 2023 SCIA" secondo le modalità in essere.

cds



f- **IL COMANDANTE**
(ing. Carlo Federico)

fonte: <http://burc.regione.campania.it>